

SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA (CONTROLLO FUNZIONALE E VERIFICA DELLA SICUREZZA ELETTRICA) E MANUTENZIONE CORRETTIVA A CHIAMATA DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL FORLIVese

CAPITOLATO D'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'affidamento

Servizio di manutenzione preventiva programmata (controllo funzionale e verifica della sicurezza elettrica) e manutenzione correttiva a chiamata delle attrezzature in uso presso le strutture dell'Azienda Servizi alla Persona del Forlivese:

1. "O.P.Piccinini" - Via Piccinini, n.28 – 47016 Predappio (FC);
2. "Centro Sociale" - Via Benericetti, n.4 – 47011 Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC);
3. "Casa di Riposo P. Artusi" - Via Massi, n.2 – 47034 Forlimpopoli (FC);
4. "Villa del Pensionato" – Via S. Francesco, n.3 – 47017 Rocca San Casciano (FC);
5. "O.P. Spedale G.Zauli da Montepolo" – P.le SS. Annunziata, 6 – 47013 Dovadola (FC);
6. "Farmacia O.P.Piccinini" – P.za S. Antonio 7 – 47016 Predappio (FC);

L'affidamento ha lo scopo di garantire la massima funzionalità ed efficienza del parco attrezzature, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle relative disposizioni di legge. Non sono incluse le attrezzature della ditta Arjo per le quali esiste al momento uno specifico contratto di assistenza.

Nello specifico, il servizio consiste in:

- a) manutenzione preventiva programmata, consistente in verifica funzionale e verifica della sicurezza elettrica delle attrezzature in uso;
- b) manutenzione correttiva a chiamata entro 2 giorni lavorativi;
- c) gestione inventario apparecchiature.

Art. 2 – Elenco delle attrezzature

A seguito dell'affidamento di provvederà a fornire un elenco più dettagliato delle attrezzature in uso.

L'elenco potrebbe essere non completamente esaustivo a causa delle variazioni che investono il parco apparecchiature. Tale elenco è da ritenersi indicativo e non esaustivo e va integrato con tutte le apparecchiature presenti, sia al momento dell'affidamento del servizio, sia successivamente a tale data. Dall'elenco vanno escluse, viceversa, tutte le apparecchiature dismesse nel corso del periodo di svolgimento del servizio e quelle che dovessero risultare inutilizzabili.

Al fine di avere un'indicazione orientativa del servizio e per poter effettuare in modo adeguata una valutazione dello stesso, si rimanda alla tabella di seguito riportata:

	ARTUSI - Forlimpopoli	CENTRO SOCIALE - Terra del Sole	PICCININI - Predappio	VILLA DEL PENSIONATO - Rocca S.Casciano	ZAULI - Dovadola	FARMACIA - Predappio	TOTALE
Micro infusore portatile					2		2
Apparecchio per aerosol	2	1	2		3		8
Defibrillatore	1	1	1	1	3		7
Apparecchio per magnetoterapia	1	1					2
Apparecchio per elettroterapia		1			2		3
Aspiratore medico chirurgico	2	2	2	1	4		11
Elettrocardiografo	1	1	1	1	2	1	7
Pulsossimetro / saturimetro	5	4	6		4		19
Compressore antidecubito	16	22	25	30	7		100
Sfignomano metro	3	2	3			1	9
Glucometro						1	1
Cicloergometro	1						1
Bilancia analitica						1	1
Letto per degenza elettrificato	42	39	34	35	67		217
Letto per paziente immobilizzato				2			2

Art. 3 – Manutenzione preventiva programmata

E' costituita dagli interventi programmati comprensivi di prove funzionali, tarature, e/o altri eventuali controlli, nel rispetto di quanto previsto dal fabbricante, con l'intento di garantire la massima funzionalità e la sicurezza dell'attrezzatura.

Per ogni attrezzatura dovrà essere effettuata, almeno una volta l'anno:

- la verifica della funzionalità;
- la verifica della sicurezza elettrica, secondo le norme IEC 60601.1 (CEI 62-5) con relativo rilascio di certificazione ufficiale.

Sono incluse nel costo della manutenzione le spese relative a:

- diritto di chiamata;
- costo della manodopera;
- spese di viaggio e trasferta per le giornate di servizio.

La manutenzione programmata non comprende eventuali pezzi di ricambio che si rendano necessari in sede di controllo, quali ad esempio: filtri, centraline, telecomandi, sponde letto, cavi.....i quali verranno quotati a parte e forniti solo previa accettazione del preventivo da parte dell'Ente.

Art. 4 – Manutenzione correttiva su chiamata

Servizio di manutenzione correttiva chiamata da parte del personale dell'Ente, al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normale funzionamento a seguito di segnalazione di guasto e/o malfunzionamento, da effettuarsi entro 2 giorni dalla chiamata.

Rappresenta un'unica chiamata il servizio prestato nella stessa giornata anche presso più sedi dell'Ente.

La manutenzione correttiva a chiamata non comprende eventuali pezzi di ricambio che si rendano necessari in sede di controllo, quali ad esempio: filtri, centraline, telecomandi, sponde, letto cavi.....i quali verranno quotati a parte e forniti solo previa accettazione del preventivo da parte dell'Ente.

Art. 5 – Gestione dell'inventario

La Ditta è tenuta ad aggiornare ed implementare costantemente, l'inventario delle attrezzature, oggetto dell'affidamento. L'aggiornamento è da intendersi compreso nell'appalto, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente. Nell'ambito dell'aggiornamento dell'inventario si ricomprende la gestione dei nuovi acquisti effettuati durante il periodo contrattuale.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, così come tre mesi prima della scadenza dell'affidamento, onde disporre dei dati aggiornati in tempo utile per la nuova procedura, la ditta dovrà inviare all'Ente via mail il file relativo all'inventario aggiornato.

Art. 6 – Tempi per l'esecuzione dei singoli interventi

I tempi per gli interventi di manutenzione sono i seguenti:

- a) interventi di manutenzione preventiva programmata: entro la scadenza prevista sulla base del precedente intervento di manutenzione, con riferimento a quanto prescritto dalle norme di riferimento (CEI, UNI e normativa specifica in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi) e dalle disposizioni contenute nel presente capitolato;
- b) interventi di manutenzione correttiva a chiamata: entro 2 giorni dalla chiamata;

Gli interventi, di norma, vengono effettuati durante l'orario di lavoro dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dei giorni feriali e dalle ore 8,00 alle ore 13,00 del sabato e comunque in accordo con i referenti delle singole strutture, in modo da ridurre al minimo l'eventuale disagio per le attività in corso.

Art. 7 – Smaltimento materiale di risulta

Tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant'altro devono essere ritirati e smaltiti a cura e spese della Ditta.

Art. 8 – Strumentazione di controllo

La strumentazione utilizzata per l'esecuzione di tutte le verifiche strumentali contemplate nelle attività oggetto del servizio dovrà essere periodicamente tarata presso laboratori metrologici riconosciuti, a garanzia delle misure effettuate. L'Ente potrà richiedere, in qualsiasi momento, la certificazione di rispondenza dei sistemi di misura e la Ditta dovrà fornire la documentazione richiesta entro i successivi quindici giorni consecutivi.

Art. 9 – Durata dell'affidamento

Il servizio avrà la durata di 3 (tre) anni o minor durata, in caso di esaurimento anticipato della somma a disposizione.

L'Ente si riserva la facoltà, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, di estendere, sospendere, interrompere o ridurre il servizio qualora intervengano processi di riorganizzazione aziendale o in relazione ad eventi di carattere particolare. In tal caso la Ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali aumenti, decurtazioni e/o interruzioni del servizio.

Art. 10 – Clausola speciale Consip/Intercent-Er

L'Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 13 della L. 7/8/2012 (Spending Review 2), ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a gg. 15, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa o Intercent-Er, successivamente alla data formale del presente affidamento, siano migliorative e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui alle succitate convenzioni. In caso di recesso l'appaltatore, ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non ancora eseguite.

Anche a seguito di revisione i prezzi non potranno mai essere superiori a quelli delle convenzioni Consip o Intercent-Er attive durante il periodo di vigenza contrattuale. Il mancato rispetto di tale condizione comporterà la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Periodo di prova

Per i primi 6 (sei) mesi dalla data di inizio del servizio, l'affidamento si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Ente una valutazione ampia e complessiva del servizio espletato.

Qualora la valutazione abbia sortito esito negativo, l'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa). In tale ipotesi spetterà alla Ditta il solo corrispettivo per la parte del servizio correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Resta inteso che, in caso di risoluzione del contratto per mancato superamento della prova, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contrante, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità, mentre l'Ente procederà all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva la richiesta dei maggiori danni accertati.

Decorsi sei mesi senza che l'Ente abbia esercitato la facoltà di recesso, l'appalto si intende confermato per tutto il periodo dell'appalto.

Art. 12 – Ammontare del servizio

L'importo complessivo presunto dell'affidamento è di € 39.990,00 (euro trentanovemilanovecentonovanta/00), così composto:

- | | |
|---|-------------|
| a) Manutenzione preventiva programmata triennale a canone (<u>importo soggetto a ribasso</u>): | € 22.500,00 |
| b) Oneri per la sicurezza (<u>importo non soggetto a ribasso</u>): | € 100,00 |
| c) Importo extra a disposizione (manutenzione correttiva a chiamata, eventuali pezzi di ricambio) (<u>importo non soggetto a ribasso</u>): | € 17.300,00 |

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per la Ditta.

Per la voce c), saranno fatturati solo i costi relativi alle prestazioni direttamente richieste dall'Ente, in base a quanto indicato dalla Ditta in sede di offerta.

Art. 13 – Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia (indice F.O.I), pubblicati.

La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta all'Azienda Servizi alla Persona del Forlivese mediante PEC, tassativamente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'indice ISTAT considerato. Tale termine è stabilito a pena di decadenza. L'adeguamento decorrerà dall'inizio del mese contrattuale successivo alla presentazione della richiesta, accettata formalmente dall'Ente a seguito di apposita istruttoria.

La revisione prezzi può essere richiesta una sola volta nell'annualità.

Art. 14 – Condizioni di pagamento e fatturazione

Dovranno essere emesse fatture separate per la manutenzione preventiva programmata e per quella correttiva a chiamata, a seguito dell'effettuazione del servizio.

Le fatture dovranno essere in formato elettronico (CUU: UFWFV8), con la specifica del servizio svolto presso ogni struttura, ed intestate a:

Azienda Servizi alla Persona del Forlivese
Via Piccinini 66 – 47016 Predappio (FC)
C.F./P.I. 03882990405

Può essere emessa un'unica fattura per gli interventi presso le strutture residenziali, pur con la suddivisione delle attrezzature per singola struttura, mentre è necessaria sempre l'emissione di una fattura separata per gli interventi presso la "Farmacia O.P.Piccinini" di Predappio.

Ogni fattura dovrà indicare il codice, CIG, che sarà comunicato con la procedura telematica, pena la non accettazione della stessa.

In nessun caso potranno essere conteggiate prestazioni non richieste dall'amministrazione.

I pagamenti saranno effettuati tramite il servizio di tesoreria solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio. Eventuali ritardi nel pagamento non daranno diritto alla ditta di sospendere le prestazioni o di richiedere la risoluzione del contratto.

I pagamenti, ove non emergano contestazioni sul servizio, verranno effettuati entro 60 giorni da data fattura, previo accertamento della regolarità contributiva della Ditta espletante il servizio.

L'Ente è soggetto a Split Payment (Legge 190/2014, art.1, comma 629, lett.b).

Art. 15 – Obblighi della Ditta

La Ditta deve espletare tutte le prestazioni necessarie in modo ineccepibile con la più idonea propria organizzazione di personale, attrezzature tecniche e con quanto altro possa in ogni caso occorrere per il più razionale e perfetto espletamento del servizio oggetto dell'affidamento.

Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati dovranno essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tal riguardo la Ditta dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati siano conformi alla normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso soggetti specializzati.

La Ditta si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare, nei confronti del personale incaricato di svolgere il servizio, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

La Ditta si obbliga altresì ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché a continuare ad applicare i contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

La Ditta garantisce l'Asp del Forlivese esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria, per tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti sopra indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l'Ente provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro ed agli Enti competenti.

L'Asp del Forlivese rimane completamente estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra la Ditta, a cui viene affidato il servizio, ed il personale da questa dipendente.

Il rapporto giuridico di servizio, di dipendenza degli operatori, resta, a tutti gli effetti, nessuno escluso, in capo alla Ditta a cui è affidato il servizio, che assume nei confronti dell'Asp del Forlivese l'esclusiva veste di affidataria nell'espletamento del servizio.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato alla Ditta assuntrice, la quale è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto.

Art. 16 – Personale addetto al servizio

Per provvedere al servizio la Ditta si avvarrà di proprio personale regolarmente assunto o contrattualizzato, pertanto operante sotto la responsabilità esclusiva della Ditta medesima, che:

- sia qualificato, competente in materia ed appositamente formato sulle specifiche del servizio, in particolare sul D. Lgs. 81/08, sulle norme di igiene e sicurezza da applicare;
- utilizzi i Dispositivi di Protezione individuali occorrenti, in relazione all'attività da svolgere;
- indossi una divisa idonea al servizio e sia munito di cartellino di riconoscimento, come previsto dalla normativa vigente;
- tenga un comportamento corretto ed agisca in ogni occasione con la diligenza professionale specifica;
- nello svolgimento del servizio eviti di recare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività delle strutture;

La Ditta dovrà fornire all'inizio del rapporto contrattuale il nominativo del proprio referente tecnico e del personale incaricato di svolgere il servizio.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale incaricato del servizio, qualora, a proprio insindacabile parere, ritenga tale intervento necessario.

Art. 17 – Vigilanza da parte dell'Ente - Controllo

L'Asp del Forlivese, tramite il proprio personale, esplica funzioni di vigilanza attraverso attività di verifica e controllo in relazione a tutti gli adempimenti previsti nel presente documento.

Nell'esecuzione del servizio la Ditta dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, nonché alle norme e prescrizioni previste nel presente documento.

Allo scopo di controllare il corretto svolgimento del servizio e per procedere successivamente alla relativa liquidazione, l'Amministrazione tramite tecnici a ciò delegati:

- invierà i propri incaricati per la verifica della corretta effettuazione delle operazioni manutentive previste;
- potrà recarsi in qualsiasi momento e senza preavviso sul posto ove questi si svolgono richiedendo al personale della Ditta tutte le verifiche che riterrà opportune.

Durante il corso dell'affidamento, l'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di controllo sulla modalità di esecuzione del servizio attraverso propri funzionari o terzi allo scopo delegati.

Art. 18 – Responsabilità della Ditta

La Ditta è tenuta a rispondere di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio e per l'intera durata dell'affidamento, tenendo al riguardo sollevata l'Ente da ogni eventuale richiesta risarcitoria o pretesa, da chiunque formulata nei suoi confronti.

La Ditta dovrà comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia su richiesta dell'Asp del Forlivese - una specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento.

Resta precisato che costituirà onere a carico della Ditta, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali, ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo la Ditta stessa dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura

assicurativa.

Art. 19 – Divieto di sospendere o ritardare i servizi

La Ditta non può sospendere o ritardare i servizi oggetto del presente Capitolato con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione.

La sospensione o il ritardo del servizio per decisione unilaterale della Ditta costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto della Ditta qualora questa, dopo la diffida, ritardi a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione a mezzo PEC.

In tale ipotesi restano a carico della Ditta tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 20 – Penali

La Ditta dovrà svolgere il servizio come indicato nel presente documento.

Qualora l'esecuzione di tali compiti non dovesse soddisfare le richieste dell'Ente, seppur in modo parziale, erroneo e/o fuori tempo previsto, è prevista l'applicazione di penali variabili da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità, e non abbia provocato alcuna conseguenza al servizio, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Ente addebiterà penali per:

- mancata rispetto dei tempi per l'esecuzione dei singoli interventi: € 100,00 al giorno per evento;
- mancata sostituzione del personale incaricato del servizio: € 400,00 per evento.

Deve considerarsi tale anche il caso in cui la Ditta esegua le prestazioni contrattuali in modo parziale.

In ogni caso l'Ente potrà applicare alla Ditta penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.

Tali sanzioni non escludono altre conseguenze previste dal presente documento.

Si prescinde dall'applicazione delle penali di cui sopra nel caso di motivi non imputabili alla Ditta, nonché in tutti i casi in cui è stata concessa dall'Ente specifica autorizzazione scritta per le deroghe eventualmente richieste.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Ente avrà comunque facoltà di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 C.C., nonché la risoluzione di diritto del presente contratto nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

Nel caso in cui la Ditta non adempia correttamente alle obbligazioni contrattuali previste nel presente documento, l'Asp del Forlivese potrà anche sospendere l'importo relativo all'azione contestata sino ad esatto adempimento delle obbligazioni dette.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati dall'Ente alla Ditta, la quale potrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni solari 7 (sette) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Asp del Forlivese, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, l'Ente potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è resa inadempiente.

Art. 21 – Risoluzione del contratto

Il contratto relativo all'affidamento è risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

L'Ente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- la Ditta ceda in tutto o in parte il contratto d'appalto a terzi;
- gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- la ditta si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente capitolato, oltre quanto già descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e con dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale comprometterne le finalità;
- la ditta non provveda a reintegrare la cauzione definitiva parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente;
- gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio.

Senza pregiudizio per quanto precede, l'Ente avrà facoltà di ritenere integralmente risolto il contratto anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- la ditta perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto del contratto d'appalto;
- la ditta ceda a terzi i propri diritti e/o le proprie obbligazioni (esclusi i crediti) di cui al contratto d'appalto senza il preventivo assenso dell'Ente.
- in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza o di fallimento della ditta.

In caso di risoluzione anticipata del contratto d'appalto, la ditta sarà soggetta al risarcimento di eventuali danni derivanti dal comportamento della ditta stessa.

In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, l'Ente dovrà corrispondere alla ditta la quota dell'importo per l'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento, mentre la ditta dovrà garantire il servizio fino alla conclusione delle procedure per un nuovo affidamento.

Art. 22 – Subappalto

E' ammesso l'istituto del subappalto, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, senza alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Ditta, che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell'Asp del Forlivese di quanto subappaltato.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al titolo IV Capo II del D. Lgs. 36/2023.

L'Ente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Si evidenzia che non si potrà dar corso ad alcun subappalto qualora la Ditta non abbia espresso la volontà di subappaltare in sede di presentazione dell'offerta e non rispetti le modalità previste da legge.

Il subappalto non autorizzato costituisce causa di risoluzione contrattuale.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni contrattuali, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii..

In riferimento ad ogni transazione finanziaria che verrà effettuata l'appaltatore dovrà procedere all'indicazione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.), che sarà comunicato con la procedura telematica.

Art. 23 – Cessione dell'affidamento

E' fatto assoluto divieto alla Ditta cedere a qualsiasi titolo il contratto, anche parzialmente

Art. 24 – Riservatezza

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del presente affidamento. La ditta, da parte sua, si impegna ad adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dall'Ente, assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a:

- non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite dall'Amministrazione, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto.
- non cedere, riprodurre o consegnare, anche provvisoriamente, ad alcuno le chiavi di impianti di pertinenza all'Amministrazione di cui potrebbe venire in possesso nel corso dei lavori;

Analogamente l'Ente si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti della ditta.

Le Parti regoleranno con separati accordi le rispettive eventuali attività ed i ruoli previsti per l'adeguamento ed il rispetto del D. Lgs 196/2003, sue successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 25 – Norme di sicurezza

La ditta nell'esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonchè eseguire le attività necessarie nei tempi e nei modi concordati o comunicati dall'Ente.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D. Lgs 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

La Ditta pertanto deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, impiegati per l'esecuzione del servizio, tutte le norme di cui sopra, oltre a quelle che eventualmente fossero emanate durante il periodo di validità dell'affidamento.

Art. 26 – Cambio denominazione sociale – Trasformazione - Fusione

La ditta che, nel corso dello svolgimento della gara o dell'esecuzione del contratto, cambiasse denominazione sociale ovvero fosse soggetta a trasformazione, fusione o incorporazione, dovrà documentare, con mediante

comunicazione via PEC, il cambiamento della ragione sociale della ditta, la trasformazione di tipo societario, la fusione o l'incorporazione.

Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Ente.

Art. 27 – Disposizioni di cui all'art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013

Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità.

Art. 28 – Codice di comportamento dei pubblici dipendenti

Il personale dipendente e i collaboratori della Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 aggiornato al D.P.R. n. 81/2023.

Art. 29 – Contratto e relative spese

Tutte le spese contrattuali inerenti il presente affidamento, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Ditta.

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 e s.m.i. e non è soggetto ad imposta di bollo come da tabella di cui all'Allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023.

La stipulazione che potrà avvenire solo a seguito dell'avvenuta verifica dei requisiti autocertificati.

Art. 30 – Tracciabilità flussi finanziari

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.

A tal fine si obbliga ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari indicati dalla norma citata, relativi al presente contratto, uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., a ciò espressamente dedicati, anche non in via esclusiva, a registrare tutti i movimenti finanziari direttamente o indirettamente relativi all'esecuzione del presente contratto, sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 del medesimo art. 3 legge 136/2010 c.m., ad effettuarli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti relativi al presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario sui conti correnti espressamente indicati dalla Ditta come conti dedicati alle commesse pubbliche. Il Codice Identificativo Gara (**CIG**), da indicare in ogni transazione finanziaria inerente il presente contratto, sarà comunicato con la procedura telematica

La Ditta si obbliga a comunicare all'Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; si obbliga, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai medesimi fini la Ditta si obbliga ad inserire in tutti i contratti che saranno da essa sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto pubblico, nonché ai

servizi, lavori e forniture ad esso funzionali, **a pena di nullità assoluta**, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L'adempimento del relativo obbligo è soggetto a verifica da parte dell'Ente, il quale potrà in qualsiasi tempo fare valere la nullità del relativo contratto in ipotesi di inadempimento. La Ditta, in caso abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo si obbliga a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Forlì.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto, con obbligo di darne contestuale informativa alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Forlì, fatte salve le sanzioni di legge.

Art. 31 – Competenza giudiziaria

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione dell'affidamento, sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giudiziaria competente; sarà competente esclusivamente il Foro di Forlì.

Art. 32 – Osservanza di capitolati e leggi

L'esecuzione del servizio è soggetta all'osservanza delle norme del Contratto e del presente Capitolato, nonché alle norme contenute nelle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'affidamento in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso del contratto.

La sottoscrizione del Contratto e del presente Capitolato da parte della ditta equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme applicabili e della loro incondizionata accettazione.